



Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA SUI PARCHEGGI DI VIA SPINALE IN FRAZ. PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO PER SPETTACOLO PIROTECNICO

IL SINDACO

ESAMINATA la richiesta presentata in data 19.12.2024 prot. 11118 di data 20.12.2024 presentata dalla Sig.ra PARENTE FILOMENA nata a Castelmasa (RO) il 25/02/1974, residente a 45032 Beregantino (RO) in Via Campo n. 46, C.F. PRNFMN74B65C2074K, in qualità di legale rappresentante della ditta "PARENTE EVENTS FIREWORKS SRL" con sede legale a 45021 Badia Polesine (RO) in Via S. Alberto, 26/1 - P.IVA 01650360298, tendente ad ottenere l'emissione di ordinanza sindacale di istituzione di temporaneo divieto di sosta sui parcheggi di Via Spinale in fraz. Palù di Madonna di Campiglio e l sospendione della circolazione stradale su Via Spinale a partire dalla rotatoria in direzione Madonna di Campiglio, al fine di garantire la sicurezza durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico previsto per il giorno 01.01.2024.

VISTA la concessione di occupazione di suolo pubblico prot. n. 11230 dd. 24.12.2024 relativa all'utilizzo come zona di sicurezza per lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico del parcheggio di Via Spinale in Fraz. Palù di Madonna di Campiglio identificato dalle pp. ff. 23/1 e 55/2 in C.c. Ragoli II intestata alla società "PARENTE EVENTS FIREWORKS SRL".

VERIFICATO che per le motivazioni di cui sopra e per ragioni di pubblica sicurezza stradale, si rende necessario concedere l'istituzione di temporaneo divieto di sosta sui parcheggi di Via Spinale in fraz. Palù di Madonna di Campiglio il giorno 01.01.2025 dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e l'istituzione di divieto di transito su Via Spinale a partire dalla rotatoria in direzione Via Monte Spinale dalle ore 17:30 alle ore 18:30 di mercoledì 1 gennaio 2025.

VISTI gli articoli 6 comma 4, lett b) e 7, comma 1, lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che attribuiscono ai Comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa.

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano alla sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità.

VISTO il D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, la temporanea istituzione della seguente disciplina stradale per il giorno **mercoledì 1^a gennaio 2025** in frazione Palù di Madonna di Campiglio:

- **DIVIETO DI SOSTA SUI PARCHEGGI DI VIA SPINALE dalle ore 8.00 alle ore 24.00;**
- **DIVIETO DI TRANSITO SU VIA SPINALE DALLA ROTATORIA IN DIREZIONE VIA MONTE SPINALE dalle ore 17:30 alle ore 18:30.**

DISPONE

- Il richiedente dovrà esporre la presente ordinanza plastificata, all'accesso ed al termine del tratto stradale interessato dalla disciplina del transito istituita con la presente ordinanza.
- Le limitazioni alla circolazione dovranno essere rese note al pubblico mediante i regolamentari segnali stradali, da porre in corrispondenza del cantiere, posti, gestiti a cura e spese e sotto la responsabilità del richiedente.
- Il richiedente dovrà obbligatoriamente posizionare idonea segnaletica di deviazione presidiata da movieri.

AVVERTE

Il Servizio tecnico comunale si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni sugli orari e giornate in relazione a situazioni contingenti e imprevedibili.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

“Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.”.

IL SINDACO

Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- All'Albo telematico.
- Alla Società PARENTE EVENTS FIREWORKS SRL
- All'Azienda Per il Turismo Madonna di Campiglio S.p.A.
- Al Corpo di Polizia Municipale delle Giudicarie.
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Madonna di Campiglio.
- Al corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Madonna di Campiglio.
- Al Comune di Pinzolo.
- Al Servizio tecnico comunale.

UTC/ib

p:\comune\ordinanze\ordinanze 2024\102_2024_chiusura parcheggi via spinale per zona sicurezza spettacolo pirotecnico - parente fireworks.doc

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
codice fiscale e partita IVA: 02402200220
tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
E-mail: info@comunetreville.tn.it
E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it